



*COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO*

*PROVINCIA DI VITERBO*

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI - I.C.I.**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>Norme Generali</b>		
1	Oggetto e scopo del regolamento.	33	Definizione
2	Soggetto attivo	34	Effetti
3	Soggetto passivo.	35	Riduzione sanzioni
	<b>Fabbricati</b>		<b>Compenso incentivante al personale addetto</b>
4	Definizione di fabbricato	36	Compenso incentivante al personale addetto.
5	Fabbricati inagibili o inabitabili	37	Utilizzazione del fondo.
6	Fabbricati d'interesse storico e artistico		
7	Esenzioni		<b>Sanzioni - Ravvedimento</b>
8	Base imponibile	38	Liquidazione dell'imposta
9	Determinazione delle aliquote e dell'imposta	39	Accertamento dell'imposta
10	Abitazione principale e sue pertinenze	40	Notificazioni
11	Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti	41	Riscossione coattiva
	<b>Aree fabbricabili</b>	42	Sanzioni.
12	Definizione di area fabbricabile	43	Ritardati od omessi versamenti.
13	Aree divenute in edificabili	44	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
14	Indennità di esproprio	45	Irrogazione immediata delle sanzioni.
15	Disciplina del diritto di superficie	46	Ravvedimento.
	<b>Terreni agricoli</b>		<b>Norme finali</b>
16	Definizione di terreno agricolo		47
17	Terreni condotti direttamente	47	Pubblicità del regolamento e degli atti.
18	Dichiarazioni	48	Casi non previsti dal presente regolamento.
19	Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione	49	Rinvio dinamico.
20	Disciplina dei controlli.	50	Tutela dei dati personali.
21	Modalità dei versamenti - Differimenti.	51	Rinvio ad altre disposizioni.
22	Validità dei versamenti	52	Variazioni del regolamento.
23	Compensazioni ed accollo.	53	Individuazione delle unità operative.
		54	Entrata in vigore del regolamento.
	<b>Statuto dei diritti del contribuente</b>		
24	Principi generali.		
25	Informazione del contribuente.		
26	Conoscenza degli atti e semplificazione.		
27	Motivazione degli atti. Contenuti		
28	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.		
29	Interpello del contribuente.		
	<b>Accertamento con adesione</b>		
30	Accertamento con adesione.		
31	Attivazione d'ufficio		
32	Attivazione del contribuente		

## **Norme generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono state adeguate ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 nr.212, che reca "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art.2**

#### **Soggetto Attivo**

1. L'imposta è dovuta al Comune di Soriano nel Cimino per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune di Soriano nel Cimino è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

### **Art. 3**

#### **Soggetto passivo.**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili appresso indicati:

- Fabbricati;
- Aree Fabbricabili
- Terreni Agricoli

ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se tali soggetti risultino non residenti nel territorio dello Stato o se non abbiano ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.

2. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

4. Si intende per proprietario colui che è titolare del diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

5. L'usufrutto è il diritto dell'immobile e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica.

6. L'uso è il diritto di servirsi di un immobile, e, se è fruttifero di raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della famiglia.

7. Per diritto di abitazione si intende il diritto di utilizzare la casa solo come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. E' qualificabile come diritto di abitazione quello che spetta:

- a. al coniuge superstite, come previsto nell'articolo 540 del Codice Civile, sull'abitazione utilizzata, ancorché risultante di esclusiva proprietà del defunto.
- b. al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria.
- c. all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

8. Per enfiteusi s'intende il diritto di godere del fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo, comunque, non inferiore ai venti anni, con l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente il canone.

9. Con la costituzione del diritto di superficie si cede ad un altro soggetto, chiamato proprietario superficario, il diritto di costruire e di mantenere un fabbricato sul suolo proprio oppure la proprietà della costruzione già esistente separatamente dal suolo sul quale la costruzione insiste.

10. Per gli immobili concessi in superficie, il proprietario superficario è soggetto passivo, sia nell'ipotesi in cui il diritto acquisito si sostanzia nella possibilità di costruire e di mantenere sul suolo altrui un fabbricato, sia nell'ipotesi di esistenza di un fabbricato già costruito dal proprietario del suolo e ceduto in proprietà superficaria separatamente dal suolo.

## FABBRICATI

### Art.4

#### Definizione di Fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.

2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedentemente alla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di agibilità o di abitabilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (Abitativo, industriale, commerciale).

### Art.5

#### Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art.8, comma1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzabili dal contribuente:

- a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
- c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
- d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
- e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi della legge 5 agosto 1987 n.457;

2. L'inagibilità o inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al *COMUNE con allegata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio e una idonea documentazione.*

4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal *COMUNE* sulla base di una perizia tecnica redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione di responsabilità.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o riparando:

6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:

- a. gravi lesioni alle strutture orizzontali;
- b. gravi lesioni alle strutture verticali;
- c. fabbricato oggettivamente diroccato;
- d. fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

### Art. 6

#### Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993,

n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

#### **Art. 7 Esenzioni.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)*

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

3. Sono altresì esenti, ai sensi dell'art.7 lett. H) del Decreto Legislativo 504/92, i terreni agricoli così come definiti nel presente regolamento, compresi nel territorio comunale stante la delimitazione di cui all'art.15 della legge 984/77.

#### **Art.8**

##### **Base Imponibile**

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nel suo ambito applicativo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- **100** per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali **A,B,C**, (escluse le categorie **A/10** e **C/1**);
- **50** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale **D** e alla categoria **A/10**;
- **34** per i fabbricati appartenenti alla categoria **C/1**.

3. Le rendite a cui si fa riferimento sono quelle determinate con Decreto del Ministro delle Finanze del 20 gennaio 1990 ( pubblicato sulla G.U. n.31 del 07.02.1990). Dall'anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tali rendite, anche se già risultanti dai certificati catastali, devono essere rivalutate del 5%.

4. Nel caso in cui l'attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio del Territorio sia dovuta alla correzione di meri errori materiali oppure sia conseguente all'esecuzione di una sentenza degli organi di giurisdizione tributaria o civile, le modifiche apportate a rendite già risultanti in catasto hanno effetto retroattivo e cioè dal momento in cui si è verificata l'erronea attribuzione della rendita.

5. Per i fabbricati sforniti di rendita si intendono sia i fabbricati nuovi non iscritti in catasto, sia quelli che pur iscritti, non hanno ancora avuto la rendita catastale, sia, infine, per quelli che sono già iscritti ed hanno quindi una rendita, per i quali sono intervenute variazioni permanenti (anche se dovute all'accorpamento di più unità immobiliari) che influiscono sull'ammontare della preesistente rendita catastale.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale **D**, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile ai fini ICI, viene determinato, fino all'anno nel quale gli stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita e quest'ultima sia stata notificata personalmente al soggetto intestatario della partita, aggiornando, mediante l'applicazione di appositi coefficienti di aggiornamento, il costo del fabbricato, risultante dalle scritture contabili obbligatorie, assumendolo, al lordo delle relative quote di ammortamento. Il costo del fabbricato è costituito non solo dal costo di acquisizione del bene ma anche dai costi incrementativi e dalle eventuali rivalutazioni ad esso applicate. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui risultano contabilizzati.

**7.** I coefficienti di attualizzazione da utilizzare ai fini della determinazione del valore imponibile degli immobili di cui al comma 6 sono aggiornati annualmente con Decreto del Ministero delle finanze.

**8.** Per i citati fabbricati del gruppo D, il procedimento di determinazione della base imponibile si può applicare solo quando tali fabbricati siano interamente posseduti da imprese, e non anche quando gli stessi risultino in con titolarità con un privato.

**9.** Per la determinazione del valore imponibile ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili può essere utilizzata la procedura di accatastamento di cui al Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.701, (cosiddetta DOCFA) la quale consente al soggetto passivo di attribuire una rendita che viene messa negli atti catastali come "rendita proposta". In tal modo il fabbricato viene assoggettato ad ICI assumendo come base imponibile il prodotto tra la rendita proposta e il coefficiente. Pari a 50, previsto per i citati fabbricati, in quanto la rendita proposta equivale alla rendita definitiva salvo che entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione DOCFA l'Ufficio del territorio non la modifichi. In quest'ultimo caso la rendita modificata vale dal momento della notificazione.

**10.** Nel caso di locazione finanziaria la mancata adozione della procedura di cui al precedente comma, comporterà la determinazione del valore imponibile sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**11.** Per i fabbricati in corso di costruzione la base imponibile ICI è costituita dal valore venale dell'area oggetto della costruzione, senza computare il valore del manufatto in corso d'opera. Tale criterio deve essere adottato anche nel caso di demolizione di fabbricato già esistente e di successiva ricostruzione sull'area di risulta e, infine, nell'ipotesi in cui il fabbricato risulti interessato ad interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457.

### **Art.9**

#### **Determinazione delle aliquote e dell'imposta**

1. L'Imposta è determinata applicando alla base imponibile di cui all'articolo 7 del presente regolamento l'aliquota vigente nel Comune di Soriano nel Cimino.
2. L'aliquota è stabilita dalla giunta Municipale e deve essere adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione di ogni anno.
3. L'aliquota è stabilita dalla giunta Municipale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. L'agevolazione cessa dal giorno in cui per l'unità immobiliare viene stipulato un contratto di utenza relativo alla somministrazione di energia elettrica, acqua, gas metano od utenza telefonica.

### **Art. 10**

#### **Abitazione principale e sue pertinenze.**

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)*

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, o, se in edificio o complesso diverso si considera pertinenza all'abitazione principale un solo immobile classificato C/2-C/6-C/7.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Per gli anni d'imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

### **Art.11**

#### **Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti**

1. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il 1° grado e collaterale entro il 2° grado.
2. I soggetti che intendono fruire dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno presentare all'ufficio Tributi, entro la scadenza della seconda rata (20 dicembre) apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Negli anni successivi sono esentati dal presentarla nuovamente a condizione che non sia mutata la situazione che dà diritto alla aliquota ridotta/agevolata e/o alla detrazione. L'Ufficio fornirà lo specifico modello di autocertificazione e dovrà essere riconsegnata presso il medesimo ufficio oppure inviato allo stesso per posta con raccomandata allegando fotocopia del documento di identità del dichiarante.

## AREE FABBRICABILI

### Art.12

#### Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal *COMUNE*.
2. Le aree soggette dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

### Art. 13

#### Aree divenute inedificabili.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)*

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico.

### Art.14

#### Indennità di esproprio

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 nr.413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

### Art. 15

#### Disciplina del diritto di superficie

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica, suolo o sottosuolo, la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedentemente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedentemente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

## TERRENI AGRICOLI

### Art.16

#### Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito domenicale catastale, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

### Art.17

#### Terreni condotti direttamente

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.

2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pur riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito domenicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:

- a. coltivati occasionalmente;
- b. senza l'impiego di mezzi organizzati;
- c. i cui prodotti non vengono commercializzati.

### Art.18

#### Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del D.to L.vo 30 dicembre 1992, nr.504, su apposito modulo, entro il termine di presentazione ( 30 ottobre) della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati ci consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate (30 ottobre). Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Così come anche previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze nr. 184/E del 13 luglio 1998 in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1 fino a quando il contribuente non pone rimedio alla violazione iniziale la relativa violazione si deve considerare ripetuta nel tempo. Questo comporta l'applicazione della sanzione riferita alla violazione dichiarativa (omissione o infedeltà) per tutti gli anni nei quali il contribuente ha mantenuto lo stesso comportamento scorretto.

### Art.19

#### Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata , nel complessivo ammontare , sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

### Art. 20

#### Disciplina dei controlli.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e), nn. 2 e 3)*

1. La giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base anche a criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce

l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Tali atti devono essere sempre comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

**3.** Il funzionario responsabile ICI, anche in aderenza alle scelte operate dalla giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni di cui al precedente art. 10, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato «avviso di accertamento per omesso versamento ICI» con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

**4.** La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n.446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

### Art. 21

#### Modalità dei versamenti – Differimenti.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)*

**1.** L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel presente regolamento, per anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali di è protrato il possesso dell'immobile. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno sedici giorni è computato per intero.

**2.** Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

**3.** Il versamento dell'imposta dovuta può anche essere effettuato in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno.

**4.** I soggetti obbligati eseguono i versamenti:

- a.** in autotassazione sul conto corrente postale nr. 84626043 intestato a Comune di Soriano nel Cimino -Servizio Tesoreria – Ici;
- b.** a seguito di accertamento sul conto corrente postale nr. 50117365 intestato a comune di Soriano nel Cimino – Servizio Tesoreria – Violazioni ICI;

**5.** I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

### Art. 22

#### Validità dei versamenti dell'imposta.

*(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)*

**1.** I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

### Art. 23

#### Compensazioni ed accollo.

**1.** Sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

**2.** Ai fini di cui al precedente comma 1:

**a)** è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

**a.1)** i tributi sul quale sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

**a.2)** i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

**b)** è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

**3.** La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

## STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

### Art. 24

#### Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### Art. 25

#### Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### Art. 26

#### Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

### Art. 27

#### Motivazione degli atti - Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**Art. 28**

**Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**Art. 29**

**Interpello del contribuente.**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art.30**

#### **Accertamento con Adesione – Ambito di Applicazione**

1. L'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili può essere definito per adesione del contribuente ogni qualvolta vi siano elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. Il ricorso all'istituto è escluso in presenza di elementi oggettivi certi che delimitino l'obbligazione tributaria, nelle questioni di diritto, sulle liquidazioni di tributi conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il Responsabile del Servizio Tributario valuterà in sede di contraddittorio il rapporto costo/benefici della operazione transattivi.
4. L'adesione e definizione da parte di un solo degli obbligati che soddisfi l'obbligo tributario, estingue l'intera obbligazione nei confronti di tutti gli obbligati.

### **Art.31**

#### **Attivazione d'Ufficio**

1. Il tentativo di adesione può essere attivato dal Responsabile del Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con invito scritto, notificato al contribuente.
2. L'attivazione del procedimento d'ufficio non è obbligatorio come non è obbligatoria la partecipazione del contribuente invitato.

### **Art.32**

#### **Attivazione del Contribuente**

1. Il tentativo di adesione può essere attivato dal contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento con apposita istanza in carta libera, che riporti le generalità del contribuente, il codice fiscale e il recapito telefonico.
2. L'Ufficio preposto predispose appositi modelli per l'istanza dell'adesione.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini per il pagamento e per l'impugnativa per giorni 90 (novanta).
4. L'avvenuta impugnativa dell'accertamento preclude l'accesso al tentativo di adesione.
5. Il Responsabile del servizio convoca il contribuente richiedente e definisce la pratica, in senso positivo o negativo, entro 30 ( trenta) giorni dalla richiesta, facendo constare le fasi del procedimento in apposito verbale.
6. La mancata presentazione del contribuente nel giorno ed ora di convocazione, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla definizione per adesione.
7. Qualora intervenga accordo verrà redatto apposito verbale di accertamento per adesione sottoscritto da entrambe le parti, nel quale saranno indicate le motivazioni dell'accordo, gli elementi per il calcolo dell'imposta e la liquidazione per imposta interessi e sanzioni.

### **Art.33**

#### **Definizione**

1. L'imposta definita per adesione sarà versata entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accertamento per adesione nei modi concordati nel verbale di adesione.
2. La mancata prova da parte del contribuente del versamento comporta la risoluzione dell'accordo transitorio.
3. Per gli importi superiori ad €uro 258,23 sono ammessi a pagamenti mensili rateali:
  - non più di nr.2 rate per importi fino ad €uro 516,46;
  - non più di nr.4 rate per importi da €uro 516,47 ad €uro 2.582,28;
  - non più di nr.8 rate per importi da €uro 2.582,29 ad €uro 7.746,85;
  - non più di nr.12 rate per importi superiori ad €uro 7.746,86.

Nel caso di rateizzazione sarà applicato l'interesse legale del 5% in ragione d'anno.

### **Art.34**

#### **Effetti**

1. Il versamento del tributo concordato annulla l'avviso di accertamento definito con adesione.
2. L'accertamento con adesione, non è impugnabile, né integrabile, né modificabile da entrambe le parti.
3. L'Ufficio Comunale può procedere ad ulteriori accertamenti qualora successivamente all'adesione emergano elementi nuovi.

**Art.35**

**Riduzione sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto della legge.

2. Per le violazioni collegate all'imposta richiesta con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

**Art.36**

**Compenso incentivante al personale addetto**

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma1, lettera p), del D.to L.vo 15 dicembre 1997, n.446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento del Ufficio Tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 15% delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

**Art.37**

**Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente art.26 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a. per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi, nella misura del 3%;
  - b. per l'arredamento dell'Ufficio Tributi nella misura del 2%;
  - c. per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del

10%;

2. La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo individua le risorse umane da impiegare nei procedimenti relativi al controllo .

**SANZIONI - RAVVEDIMENTO**

**Art.38**

**Liquidazione dell'imposta**

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Soriano nel Cimino controlla la correttezza delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti e liquida l'imposta, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi domenicali. L'Ufficio provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. L'Ufficio Tributi emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e degli interessi dovuti, calcolati nella misura del 2,50 per cento per semestre compiuto.

3. Se l'imposta o la maggiore imposta dovuta risulta pari o inferiore ad Euro 10,00 non si fa luogo alla liquidazione.

**Art.39**

**Accertamento dell'imposta**

1. L'Ufficio Tributi del Comune di Soriano nel Cimino provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato.

**Art.40**

**Notificazioni**

1. La notificazione degli avvisi di liquidazione, di accertamento e di contestazione e di irrogazione delle sanzioni può essere effettuata tramite i seguenti soggetti:

- a. Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell'art.137 del codice di procedura civile;
- b. Messo Comunale.

2. La notificazione può anche essere effettuata secondo le disposizioni della Legge 20 novembre 1982, n.890, ovvero con semplice raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni nei confronti del destinatario dell'atto notificato, nella misura unitaria fissata dal Decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001 corrispondente a:

a. 3,10 Euro, per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

b. 5,16 euro, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art.14 della legge n.890 del 1982, come modificato dall'art.20 della legge 8 maggio 1998, n.146.

4. E' esclusa la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

**Art.41**

**Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme risultanti dall'avviso di liquidazione e/o di accertamento entro 90 giorni dalla notifica degli stessi, l'Ufficio Tributi procede alla riscossione coattiva, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione da parte del Funzionario Responsabile oppure, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dalla Commissione Tributaria adita.

**Art.42**

**Sanzioni.**

1. Così come previsto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 38 del 12.05.1998 e nr. 70 del 25.06.1998 vengono irrogate le seguenti sanzioni:

FATTISPECIE VIOLAZIONE	SANZIONE IRROGATA
a. Omessa dichiarazione	200% imposta dovuta
b. Infedele dichiarazione	100% maggiore imposta
c. Omissione o errori riguardanti elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta	€uro 51,65
d. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti	€uro 51,65
e. Mancata restituzione questionari nei 60 gg. dalla richiesta	€uro 51,65
f. Mancata, incompleta o infedele compilazione dei questionari	€uro 51,65

**Art. 43**

**Ritardati od omessi versamenti.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

**Art. 44**

**Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

**Art. 45**

**Irrogazione immediata delle sanzioni.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 30, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

**Art. 46**

**Ravvedimento.**

*(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

**a)** ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

**b)** ad un quinto del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;

**c)** ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

**d)** ad un quinto del minimo di quella prevista per l'omissione della comunicazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore ad un anno.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## NORME FINALI

### Art. 47

#### **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 48

#### **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

### Art. 49

#### **Invio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### Art. 50

#### **Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

### Art. 51

#### **Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

### Art. 52

#### **Variazioni del regolamento.**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

**Art. 53**

**Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuato nell'Ufficio Tributi, che di volta in volta si avvarrà dell'ausilio degli altri servizi comunali a seconda delle necessità che si proporranno per l'applicazione del presente regolamento.

**Art. 54**


**Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ..... con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il .....

Data .....



**Il Segretario comunale**

.....